

- Tribunale di Perugia -

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

SEZIONE DEDICATA AL PROTOCOLLO PER LE CAUSE UFFICIO LAVORO

Art. 1

ISCRIZIONE A RUOLO

- All'atto dell'*iscrizione a ruolo* i difensori presteranno particolare attenzione nell'indicare l'oggetto della causa con la relativa codificazione (anche al fine di agevolare l'assegnazione della causa secondo i criteri tabellari vigenti) e nel controllare la corrispondenza tra la numerazione dei documenti riportati nel corpo ed in calce all'atto difensivo ed il numero apposto sul documento inserito nel fascicolo di parte; in caso di pluralità di parti, i difensori avranno cura di indicarle in ordine alfabetico e segnalare, altresì, attraverso l'apposizione di un post-it sul frontespizio del fascicolo processuale, eventuali istanze interinali ovvero istanze di differimento dell'udienza ex art. 420 c.p.c., per effetto della proposizione di domande riconvenzionali.

Art. 2

FASCICOLO DI PARTE

- All'atto del *deposito del ricorso*, anche attraverso l'apposizione di un post-it sul frontespizio del fascicolo processuale, il difensore del ricorrente segnalerà l'eventuale pendenza di procedimenti connessi, indicandone gli estremi e la relativa fase processuale. La stessa segnalazione verrà effettuata dal difensore del convenuto ove non abbia provveduto il difensore del ricorrente.
- I fascicoli di parte, predisposti in aderenza a quanto previsto nell'art. 74 disp. att. c.p.c., oltre ad essere progressivamente numerati ed aggiornati con numerazione esattamente corrispondente a quella riportata negli atti difensivi e nell'indice del fascicolo, sono *auspicabilmente* formati mediante supporti a margine sporgente, per consentire la rapida consultazione/individuazione dei documenti; si avrà cura anche nel modo di rilegare i fascicoli, in modo da rendere agevole l'esame dei documenti e l'eventuale fotocopiatura.
- Autorizzata dal Giudice la produzione di documenti in udienza se ne darà atto a verbale indicando specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento e contestualmente si provvederà all'aggiornamento dell'indice del fascicolo di parte.

Laddove la nuova produzione riguardi più di un documento, verrà predisposto elenco da parte del difensore del richiedente. I difensori avranno comunque cura di consegnare alle controparti copia dei documenti prodotti in udienza, anche ove necessario e/o preferibile, su supporto informatico.

- I difensori avranno cura di ritirare i fascicoli di parte dopo la definizione della causa.

#### Art. 3

#### ATTI DIFENSIVI

- Nella redazione degli atti introduttivi e delle memorie difensive, onde agevolare l'esatta individuazione degli aspetti controversi, i difensori si atterranno per quanto possibile a criteri di sinteticità, concisione ed essenzialità, articolando le premesse in fatto e le relative deduzioni istruttorie per capitoli specifici, ciò anche al fine di consentire al giudice l'individuazione di un'area di non contestazione, e quindi di poter concentrare l'attività istruttoria ai soli fatti effettivamente controversi.
- Al fine di agevolare l'attività istruttoria, ove la narrativa non risponda già ai requisiti dettati dall'art. 244 c.p.c., i difensori formuleranno specifici capi di prova testimoniale strettamente attinenti ai fatti di causa, depurati da ogni valutazione.
- In materia di licenziamenti, in conformità alla lettera e allo spirito dell'art. 1 della legge 92/12, commi 47-50, i difensori, nel corso della fase sommaria del rito speciale, avranno cura di redigere atti difensivi particolarmente essenziali e sintetici, articolando mezzi istruttori compatibili con la natura sommaria del giudizio.

#### Art. 4

#### COSTITUZIONE DEI CONVENUTI E/O CHIAMATI IN CAUSA. CORTESIE TRA DIFENSORI.

- *All'atto della costituzione* il difensore dei convenuti e/o chiamati in causa (identica procedura seguirà il difensore del ricorrente laddove depositi memoria a seguito di proposizione di domanda riconvenzionale) metterà a disposizione dei difensori delle altre parti copia dell'atto depositato e di tutta la documentazione allegata, in formato cartaceo ovvero digitale (modalità a scelta dei difensori secondo accordi presi di volta in volta). L'Avvocatura dello Stato per le cause di sua competenza si impegna a dare attuazione alle disposizioni sopra riportate nei limiti delle proprie disponibilità.

#### Art. 5

#### DEPOSITO C.D. COPIE DI CORTESIA

- Per consentire il graduale passaggio alla consultazione telematica di atti e documenti i difensori provvederanno a consegnare copia cartacea di cortesia degli atti e dei documenti depositati telematicamente, entro la scadenza dei medesimi termini concessi per il deposito degli atti e dei documenti in questione. L'accesso dei difensori e dei loro collaboratori alle cancellerie per la consegna delle copie di cortesia avverrà senza osservare turni o code, negli orari di apertura al pubblico della Cancelleria, in appositi contenitori distinti per ciascun Giudice che l'Ufficio si impegna a mettere a disposizione. Il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine monitoreranno l'andamento del servizio e, decorso un anno dall'entrata in funzione del PCT, verificheranno la funzionalità e la persistente opportunità di confermare il convenuto deposito delle copie cartacee, tenendo conto a riguardo del concreto impegno richiesto da questo incombente agli avvocati e alle cancellerie, degli intervenuti mutamenti nelle tecniche di redazione degli atti e di ogni altro utile elemento.

#### Art. 6

#### CONDUZIONE DELLE UDIENZE E RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL'ORALITÀ

- Le note e/o deduzioni d'udienza non sono ammesse: il difensore tratterà oralmente le varie questioni e si redigerà verbale in forma riassuntiva, che tenga conto delle esigenze di contestazione specifica delle parti e della necessità di formulazione di eventuali istanze istruttorie integrative ove ammissibili. Resta ferma l'eccezionale facoltà del Giudice di concedere, secondo prudente apprezzamento, tenuto conto della complessità e minuziosità degli aspetti in fatto ed in diritto della controversia: a) termine per note e repliche *scritte*; b) autorizzare, *nel corso dell'udienza*, l'invio alla casella di posta elettronica del Giudice, delle deduzioni strettamente necessarie ad assolvere gli incombeni difensivi previsti dall'art. 420 c.p.c.
- Nel caso di raggiunta conciliazione della controversia, i difensori provvederanno alla redazione del relativo verbale, in copia cartacea e/o in file word, da inviare, ove necessario, nel corso dell'udienza, alla casella di posta elettronica del Giudice, al fine di consentirne adeguamenti o modifiche.

## Art. 7

### PROCEDIMENTI CAUTELARI E INTERINALI (artt. 649, 423, art. 28 fase sommaria)

- Il Giudice indicherà, nel decreto di fissazione dell'udienza, oltre ad un termine di perfezionamento - *nei confronti delle parti convenute* - della notifica del ricorso e del decreto, un termine per il *deposito* della memoria di costituzione, possibilmente non oltre due giorni prima dell'udienza. Il difensore del convenuto, all'atto del deposito della memoria, la trasmetterà contestualmente via PEC alla controparte.
- Il Giudice curerà che tra il termine per la notifica del ricorso ed il deposito della memoria difensiva, intercorrano almeno 10 giorni esclusi sabato, domenica e festivi (da considerare infatti i due giorni precedenti l'udienza quale onere di cortesia ai fini della costituzione), fatti salvi i casi di particolare urgenza e le formalità imposte dall'art. 669 *sexies* c.p.c. in caso di adozione di provvedimenti d'urgenza *inaudita altera parte*.
- In caso di costituzione oltre il termine di cortesia sopra indicato la parte ricorrente potrà ottenere breve rinvio per l'esame delle difese avversarie ove compatibile con le incompressibili esigenze del calendario già fissato e con la peculiarità dell'istanza cautelare, anche in relazione ad eventuali impedimenti del Giudice.
- Alla prima udienza – salvo diverso espresso avviso - si procederà alla sola audizione delle parti e trattazione della causa, senza l'audizione di informatori.

## Art. 8

### PROCEDIMENTO MONITORIO

- Al fine di evitare, per quanto possibile, provvedimenti di sospensione del procedimento o di rigetto del ricorso, il difensore:
  - curerà che la documentazione comprovante l'esistenza del credito sia *completa, ordinata ed analiticamente indicata* nell'atto, soprattutto nel caso in cui il totale del credito ricavabile dalla stessa richieda operazioni matematiche di una certa complessità (calcolo del TFR, ratei 13° e 14°, etc.);
  - avrà cura di *specificare se l'importo **totale** preteso* viene quantificato al lordo ovvero al netto delle ritenute. **Laddove il credito azionato emerga da una pluralità di documenti, il difensore avrà cura di precisare, altresì, l'importo preteso con riferimento a *ciascun* documento.**

- Nel caso di richiesta di apposizione della formula esecutiva, il difensore avrà cura di inviare apposita istanza telematica ai sensi dell'art. 647 c.p.c., alla quale allegnerà l'intero decreto ingiuntivo e la relata di notifica, con scansione leggibile, fronte e retro, delle eventuali cartoline postali e di tutti gli atti attestanti il perfezionamento dell'avvenuta notifica; all'istanza telematica seguirà, entro termine non superiore a sette – dieci giorni, il deposito in Cancelleria dell'originale del decreto notificato, onde consentire alla Cancelleria gli adempimenti di competenza.

#### Art. 9

##### ANTICIPAZIONE UDIENZE

- In caso di presentazione di istanza di anticipazione di udienza si avrà cura di motivare specificamente e documentare le esigenze sopravvenute connesse alla richiesta di anticipazione.

#### Art. 10

##### SEGNALAZIONI DI CORTESIA DA PARTE DEI DIFENSORI

- I difensori avranno cura di comunicare tempestivamente all'ufficio tramite posta elettronica ovvero tramite la Cancelleria: a) accordi transattivi tra le parti o in via di definizione; b) motivi ostativi all'effettiva trattazione della causa (necessità di rinviare gli incombenti istruttori ovvero l'udienza fissata ex art. 420 c.p.c. per impedimento dei testi e/o delle parti, perdita della capacità processuale della parte); c) eventuali omissioni, irregolarità o intempestività ostative al perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo; d) cause rinviate ai sensi degli artt. 181, 309 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate.

#### Art. 11

##### COMUNICAZIONI DA PARTE DELL'UFFICIO

- Il Giudice, in caso di impossibilità a tenere l'udienza già fissata, ne disporrà differimento con congruo anticipo ovvero, ove possibile, avrà cura di organizzarne la trattazione per delega ai GOT in affiancamento.

#### Art. 12

##### DIFFUSIONE DEL PROTOCOLLO

- Il foro si impegna a dare massima diffusione al presente protocollo, sia nei confronti degli iscritti al locale Consiglio dell'ordine che nei confronti dei colleghi di controparte ove appartenenti a fori diversi. In caso di domiciliazione, gli avvocati del foro locale si impegnano a rendere noto al collega domiciliato il contenuto del presente protocollo.

Perugia, 16 dicembre 2014

Tribunale di Perugia



Ordine degli avvocati di Perugia



Associazione Giuslavoristi Italiani



Associazione Italiana Giovani Avvocati



Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia

Camera Civile di Perugia

